



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 07/07/2016

*Protocollo:* 70662 RU

*Rif.:*

*Allegati:*

Alle Direzioni interregionali, regionali e  
interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI  
e, per conoscenza

Alla Direzione centrale antifrode e controlli

Alla Direzione centrale tecnologie per  
l'innovazione

SEDE

**OGGETTO:** Definizione di esportatore di cui all'art.1, punto 19, del  
Regolamento delegato UE 2015/2446 - Allegato A alle Linee  
guida export.

Con la circolare n.8/D del 19.04.2016, sono state illustrate, tra l'altro, le  
principali novità riguardanti il regime di esportazione con particolare riferimento  
alla nuova definizione di esportatore prevista dall'art.1, punto 19, del Regolamento  
delegato UE 2015/2446 (RD).

In tale occasione è stato sottolineato che l'esportatore sulla base di quanto  
previsto dal citato articolo deve essere stabilito nell'Unione europea e che ove tale  
soggetto non sia ivi stabilito debba nominare un rappresentate doganale che agisca  
per suo conto.

In merito alla nuova definizione di esportatore, la Commissione ha fornito  
alcuni chiarimenti con l'allegato A alle Linee guida export, reperibili nella sezione  
Nuovo Codice Doganale dell'Unione - CDU di questa Agenzia.

Ad integrazione di quanto rappresentato con la circolare 8/D si forniscono le  
seguenti ulteriori precisazioni in merito.

Come noto, fino alla data di implementazione o di aggiornamento dei sistemi  
informatici, richiesti per l'applicazione delle disposizioni previste dal codice  
doganale dell'Unione, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del RD, come

modificato dall'art. 55 del Reg. UE 2016/341 (RDT), contenente le norme di natura transitoria, l'allegato B del RD che disciplina i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali non si applica, trovando invece applicazione l'allegato 9 del RDT, il quale prevede che le informazioni concernenti l'esportatore/speditore siano indicate nella casella 2 della dichiarazione doganale.

Sulla base di quanto previsto dal predetto allegato, appendice C1, titolo II, lettera A del RDT, per speditore si intende l'operatore che ha la funzione di esportatore nei casi previsti dall'art. 134 del RD e cioè spedizioni di merci unionali verso i territori fiscali speciali, nei quali non si applica la Direttiva IVA o accise.

A questo riguardo, tuttavia, con il chiaro intento di agevolare gli operatori economici nella fase transitoria, gli orientamenti redatti dai servizi della Commissione, suscettibili di ulteriori, preannunciate modifiche, prevedono che durante il **periodo transitorio** il nome, l'indirizzo e il numero EORI del soggetto stabilito in un paese terzo che esporta merci dall'Unione possa essere indicato nella casella 2 del DAU come soggetto **speditore**, a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell'Unione che operi in rappresentanza indiretta e che, in qualità di dichiarante nonché esportatore, sia indicato nella casella 14 del DAU.

In tale caso, il rappresentante indiretto nella qualità di dichiarante stabilito nell'Unione si fa carico di tutti gli obblighi ed adempimenti richiesti per il regime dichiarato e risponde della mancata osservanza delle disposizioni doganali e di natura extra-tributaria applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione.

Pertanto, durante tale periodo, sebbene il soggetto terzo in quanto non stabilito non possa essere qualificato come esportatore ai sensi di quanto previsto dall'art.1, punto 19, del RD può, tuttavia, essere considerato come speditore e, in quanto tale, indicato nella casella 2 del DAU.

Ipotizzando che un operatore economico stabilito in Svizzera esporti merci dall'Unione europea con destinazione USA, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione presentata in Italia da un rappresentante doganale stabilito nel territorio unionale ed indicato nel campo 14 del DAU, che - nel caso di specie - può agire solo in rappresentanza indiretta, sarà inserito il codice EORI attribuito al soggetto svizzero che si sia identificato fiscalmente in Italia ai sensi dell'art. 35 ter del D.P.R. 633/72 o al suo rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del medesimo provvedimento normativo.

### **Esportazioni con condizioni di consegna “ex-works”**

Come noto, nelle operazioni commerciali in caso di consegna delle merci con clausola “ex-works”, il venditore adempie ai propri obblighi contrattuali mettendo

a disposizione dell'acquirente le merci presso la propria sede o presso altro luogo designato (fabbrica, magazzino ecc), mentre l'acquirente è tenuto a ritirarle presso il luogo convenuto organizzando il relativo trasporto e curando, ove richiesto, le formalità doganali sia nel paese di esportazione che in quello di importazione.

Nell'ipotesi di esportazione di merce acquistata nell'Unione europea con resa EXW e trasporto a cura o nome dell'acquirente di un paese terzo, quest'ultimo in quanto soggetto non stabilito nell'Unione, non può assumere la veste di esportatore, così come definito dall'art.1 punto 19 del RD e deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione.

Nella casella 2 del DAU come esportatore sarà quindi indicato il codice EORI del venditore stabilito nella UE, in quanto titolare del contratto di vendita con il soggetto acquirente stabilito in un paese terzo ed in possesso della facoltà di decidere, sulla base delle condizioni pattuite con detto contratto al momento della vendita, che le merci devono essere trasportate a cura dell'acquirente verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione, condizione richiesta dell'art. 8 primo comma lett. b) del D.P.R. n 633/72 per l'applicazione della non imponibilità IVA sulla cessione all'esportazione.

La condizione richiesta dalla norma per la qualifica di esportatore al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale circa *“la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione”* può ritenersi soddisfatta nel caso di specie in quanto la vendita è stata effettuata alla condizione che le merci siano trasportate dall'acquirente estero o per suo conto al di fuori del territorio doganale dell'Unione e quindi implica di per sé in capo al venditore la facoltà di decidere sulla destinazione finale della merce.

Le Direzioni in indirizzo vigileranno sulla conforme ed uniforme applicazione della presente da parte degli Uffici dipendenti, segnalando alla scrivente eventuali criticità.

Il Direttore centrale  
Dott.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93